

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2935 del 10/12/2020

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 2892 del 18/11/2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO- REVOCA E RIEDIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza*”, con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

vista la Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto “*Svolgimento funzioni di dirigente dell’ Area 8, dell’ Area 9 e affidamento incarico di dirigenza ad interim Area 3 e Area 5 all’Ing. Mauro Lenti e Area 6 al dott. Damiano Colaiacomo*” con al quale viene conferita, fra le altre cose, la dirigenza “ad interim” dell’ Aree 3 “Gare e Contratti” e dell’ Area 5 “Servizi Tecnici e Sicurezza” all’Ing. Mauro Lenti a far data dal 1° aprile 2020;

vista la determinazione direttoriale n. 2261 del 29 settembre 2020, con la quale è stato prorogato l’incarico della posizione organizzativa “*Servizio 3.1. Gare e Contratti e Albo fornitori*” dell’Area 3 Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 1° ottobre 2020 e fino al 30 novembre 2020;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 “*Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip*”;

vista la determinazione direttoriale n. 1642 del 13 luglio 2020, cui si rinvia *per relationem*, con la quale è stata approvata l’indizione della procedura aperta soprasoglia comunitaria per l’aggiudicazione dell’appalto di fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi e di componenti di impianti di condizionamento presso le strutture di DISCO;

vista la determina direttoriale n. 1972 del 11 agosto 2020, cui si rinvia *per relationem*, con la quale è stata riapprovata la documentazione di gara aggiornata a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020;

vista la determina direttoriale n. 2528 del 27 ottobre 2020, cui si rinvia *per relationem*, con la quale è stata prorogata la sola data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, disposta a seguito della pubblicazione di un chiarimento della Stazione appaltante avente portata di interpretazione autentica in merito alle modalità di comprova del possesso dei requisiti speciali, su sollecitazione di operatori;

considerato che il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato nel 23 ottobre h.12.00;

considerato che un operatore ha segnalato di aver avuto problemi di caricamento dell'offerta proprio a ridosso della scadenza del termine previsto (precisamente a 25 minuti dalla scadenza), inviando una pec alla Stazione appaltante in cui affermava un presunto malfunzionamento della piattaforma S.TEL.LA., cui la Stazione appaltante è tenuta ad avvalersi in quanto ente dipendente della Regione Lazio;

verificata tempestivamente, da parte della Stazione appaltante, l'assenza di malfunzionamenti della suddetta piattaforma, in ragione della mancanza di avvisi in tal senso sulla piattaforma e della mancanza di comunicazioni di malfunzionamento e/o disservizio da parte del soggetto gestore della piattaforma stessa (Laziocrea spa/Regione Lazio);

vista la nota prot. num. 161285 del 30 ottobre 2020 cui si rinvia *per relationem* con la quale la Stazione appaltante ha perciò comunicato all'operatore di non poter riscontrare positivamente la sua richiesta di proroga e/o riapertura dei termini come richiesta (con pec del 23 e 26 ottobre c.a.) perché alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte non risultavano malfunzionamenti del sistema S.TEL.LA., né comunicazioni in tal senso da parte del gestore della piattaforma e, anzi, nel medesimo lasso temporale altri operatori erano riusciti a caricare la propria offerta;

vista altresì la comunicazione prot. num. 161647/2020 trasmessa a mezzo pec dalla Stazione appaltante in data 3 novembre 2020, con la quale sono state riscontrate le ulteriori pec inviate dall'operatore interessato in data 30 ottobre e 2 novembre 2020 con rinnovata richiesta di riapertura dei termini;

vista, infine, la comunicazione della Regione Lazio (prot. int. num. 161822/20) pervenuta in data 5 novembre u.s., con la quale la Direzione regionale centrale acquisti-Area E-procurement, Controlli e Acquisti ICT ha certificato l'esistenza di un "*problema sulle macchine dell'ambiente di produzione del sistema S.TEL.LA. ...poi risolto venerdì 23 ottobre alle ore 11:59*" e formalmente comunicato alla Stazione appaltante il "*malfunzionamento temporaneo della piattaforma di e-procurement*" suggerendo alla medesima di procedere "*con la riapertura della procedura, ovvero altro provvedimento idoneo a garantire la partecipazione alla gara in oggetto*";

preso atto pertanto dell'effettivo malfunzionamento della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. della Regione Lazio, di cui la Stazione appaltante è tenuta ad avvalersi in qualità di ente regionale e su cui non ha competenze gestorie né poteri di intervento in ordine ad eventuali malfunzionamenti;

preso atto che la giurisprudenza amministrativa è per lo più orientata nel senso di non far gravare sull'operatore il c.d. rischio informatico (cfr. TAR Puglia n. 798/2020; TAR Campania, n. 5026/2020), dovendosi qualificare l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici come servente rispetto all'espletamento delle procedure di gara;

vista la comunicazione del RUP del 6 novembre 2020 trasmessa in via telematica al Dirigente dell'Ufficio "*Gare e Contratti*", nella quale vengono valutate le possibili soluzioni percorribili, anche sotto il profilo dei costi-benefici in relazione al rispetto delle tempistiche di cui al d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020;

considerato che il termine di gara era ormai scaduto (in data 23.10.2020 ore 12.00) e che la semplice riapertura dei termini ai sensi dell'art. 79 co. 5-bis d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per non ledere la concorrenza dovrebbe prevedere comunque un più lungo lasso temporale;

considerati in ogni caso gli oneri di pubblicazione ed i relativi costi, pressoché equivalenti tra le opzioni possibili;

considerato che alla scadenza del termine non ha fatto seguito la seduta di apertura delle buste amministrative per cui non risultano pregiudicate le posizioni dei partecipanti alla procedura di gara in assenza di attività amministrativa;

ritenuto opportuno da parte del RUP, per garantire la massima apertura concorrenziale e rispettare le tempistiche introdotte dalla normativa di semplificazione, revocare la presente procedura di gara e contestualmente procedere con la riedizione della medesima, avvalendosi della medesima documentazione di gara aggiornata temporalmente;

visto l'art. 21 *quinquies* L. 241/90 e s.m.i. che recita espressamente che:

“1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”.

considerato che sussistono i presupposti per procedere alla revoca ai sensi dell'art. 21 *quinquies* L. 241/90 e s.m.i., in quanto si ritiene di poter meglio soddisfare l'interesse pubblico originario (acquisizione dei beni richiesti), rivalutato alla luce degli accadimenti fattuali intervenuti ed indipendenti dalla Stazione appaltante ed all'emersa esigenza di garantire la massima concorrenza alla procedura anche a fronte di tali mutamenti;

ritenuto che la scelta operata nel senso della revoca degli atti con contestuale nuova indizione appare la più idonea a garantire la partecipazione del maggior numero di operatori interessati, nel bilanciamento con le esigenze temporali per lo svolgimento delle procedure di gara soprasoglia e della tempistica di acquisizione del fabbisogno da parte dell'Amministrazione;

considerato infatti che permane l'esigenza di acquisire la fornitura di gruppi frigoriferi volti a soddisfare il fabbisogno dell'Ente;

considerato altresì che la revoca della gara in tale fase, antecedente all'apertura delle buste amministrative, non comporta lesione alcuna delle posizioni giuridiche dei concorrenti, in quanto non sono state effettuate valutazioni né conseguentemente adottati provvedimenti nei loro confronti, potendo gli stessi comunque ripresentare la propria domanda in sede di riedizione della gara medesima;

ritenuto da parte del RUP riproporre la medesima documentazione di gara *“con l'unica accortezza di consentire agli operatori che hanno già partecipato alla prima edizione della gara, di non eseguire nuovamente i sopralluoghi obbligatori richiesti dal Disciplinare, a meno che sia esplicitamente richiesto dagli operatori economici stessi”*, ed aggiornare il Disciplinare in tal senso;

ritenuto parimenti opportuno prevedere nel Disciplinare che *“nel caso in cui l'operatore abbia riscontrato un problema di caricamento della propria offerta e/o documentazione in genere, a ridosso del*

termine di scadenza delle offerte, con impedimento alla partecipazione, la Stazione appaltante potrà procedere tempestivamente alla riapertura del termine di gara per il tempo strettamente necessario al caricamento della documentazione solo nel caso in cui il gestore della piattaforma S.TEL.LA. comunichi tempestivamente e formalmente all'Amministrazione la comprova del malfunzionamento”;

visto l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*

visto l'art. 2 comma 1, della Legge 11 settembre 2020. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”.*

visto l'art. 2 comma 2, della Legge 11 settembre 2020. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: *“Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto”.*

visto l'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: *“Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: lett c) - € 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali”;*

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro-imprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”;*

considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 non appare conveniente la suddivisione in lotti funzionali per ragioni connesse ad economie di mercato, esigenze di uniformità di gestione, controllo della fornitura, garanzia di un livello prestazionale per l'utenza qualitativamente uniforme fra tutti gli ambienti;

visto il d.l. n. 76/2020 conv. in l. 120/2020 che ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli appalti pubblici, nell'ottica di una maggiore velocizzazione degli stessi, stabilendo con particolare riferimento alle procedure aperte sopra-soglia, tra l'altro: il termine massimo di sei mesi per la conclusione della procedura; una modifica all'art. 80 co. 4 del codice dei contratti pubblici introducendo una nuova causa di esclusione; la previsione di alcune clausole di esclusione e risoluzione connesse al mancato rispetto dei termini di conclusione della gara, alla mancata tempestiva stipula e al tardivo avvio dell'esecuzione del contratto imputabili all'operatore economico; la possibilità per la Stazione appaltante di ridurre i termini per particolare ragioni d'urgenza; la valutazione in termini di adeguatezza della polizza assicurativa già stipulata dall'operatore (nuovo art. 83 co. 5 bis cod. contr. pubbl.) e le nuove modalità per le verifiche antimafia;

richiamato il Comunicato del Presidente dell'Anac del 23 ottobre 2019, avente per oggetto: *“compatibilità clausole del Bando-tipo n. 1 con il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55”*, con riferimento ad analogo fenomeno di successione di norme intervenuto con l'entrata in vigore del c.d. “Sblocca-cantieri” (di cui al d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55) che ha espressamente previsto che: *“nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento del Disciplinare medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella determina a contrarre per la eventuale deroga”*;

visto l'art. 71 del cod. contr. pubbl. secondo cui, tra l'altro: *“[...] tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi [...]”*;

considerato che dall'interpretazione congiunta della richiamata previsione dell'Anac e dell'art. 71 cod. contr. pubbl. si evince che l'eventuale sopravvenienza normativa debba essere recepita all'interno dei bandi-tipo cui le Amministrazioni sono tenute ad adeguarsi e che queste ultime sono, altresì, tenute a recepire direttamente le modifiche normative nelle more dell'aggiornamento dei bandi-tipo da parte dell'ANAC;

considerato perciò che la documentazione di gara ha recepito le modifiche introdotte dalla sopra richiamata normativa di semplificazione;

considerato che l'importo per l'attività programmata, posto a base di gara è stimato in complessivi € 400.000,00 i.e.;

considerato che viene previsto un plafond per le attività extra-canone non programmabili il cui importo non è soggetto a ribasso, pari ad € 164.000,00i.e., per l'intera durata contrattuale (24 mesi);

considerato pertanto che, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il valore complessivo del presente appalto ammonta complessivamente ad € **564.000,00** i.e. per la durata di **24 mesi** a far data dalla stipula del contratto;

visto l'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: *“Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”*;

visto l'art. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: *“Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempimento da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”*;

considerato che i costi della manodopera sono stimati dal RUP complessivamente in misura pari a € 20.000,00;

considerato che, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono stati stimati in misura pari ad € 7.000,00 come da DUVRI allegato al Capitolato d'oneri;

preso atto che trattasi di contratto sopra la soglia comunitaria, con conseguente individuazione del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

visto l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”*.

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali,*

anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;

considerata l'attivazione a far data dal 1 ottobre 2019 della Piattaforma S.TEL.LA. cui l'Ente Disco deve ricorrere per l'espletamento delle procedure sopra soglia comunitaria;

considerato pertanto che, sulla base della normativa sopra citata, la Stazione appaltante espletterà la gara mediante una procedura aperta sopra soglia utilizzando la suddetta piattaforma telematica messa a disposizione dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio, per selezionare un o più operatori economici che possano eseguire le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico e d'Oneri e relativi allegati;

considerato che l'Amministrazione ha redatto il Disciplinare di gara sulla scorta dei Bandi tipo 1/2017 dell'ANAC, con adattamenti dovuti all'utilizzo della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. della Regione Lazio;

considerato che l'Amministrazione, ha optato, nel disciplinare di gara, di inserire il requisito economico finanziario richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio;

visto l'art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13”;*

visto l'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC”;*

visto l'art. 3, comma 1 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: *“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”* che recita espressamente che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di*

cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale: a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”;

visto l'art. 95 comma 2 d.lgs. n. 50/2016 e smi, che stabilisce espressamente che:

“Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96”;

considerato che la scelta del contraente viene pertanto effettuata con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del d.lgs. n. 50/2016 e smi;

considerato che l'Amministrazione al fine di individuare l'operatore economico per l'esecuzione del servizio con il criterio di aggiudicazione sopra menzionato ha deciso di stabilire i seguenti criteri di valutazione dell'offerta:

- a) Offerta tecnica: 70 punti**
- b) Offerta economica: 30 punti**

considerato che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

considerato che l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione;

considerato che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice;

considerato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;

visto lo Schema generale di contratto, facente parte della documentazione di gara;

visto l'art. 65 co. 1 del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo cui: *“Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della*

legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020”;

visto il Comunicato del Presidente dell'Anac del 20 maggio 2020 che ha esplicitato i termini di esonero per le procedure indette a far data dal 19 maggio 2020;

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'onori nell'appalto di cui si tratta: *“Laziodisu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 310 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”;*

visto il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – *“Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”* che recita espressamente che: *“Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)”;

considerato che la procedura di gara in questione è riconducibile alla **lett. a)** e pertanto, il CIG verrà acquisito dopo la determina a contrarre e prima della pubblicazione in modo che il CIG possa essere riportato nel relativo Bando;

visto il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: *“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”;*

visto il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 avente per oggetto: *“Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;*

considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta con l'art. 7 della L. 6 luglio 2012, n. 94 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica in quanto si tratta di affidamenti sopra la soglia comunitaria;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un servizio diverso da quelli previsti dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni;

considerato che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive

Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che:

“1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144;

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”;

considerato che per la categoria merceologica oggetto del presente appalto non risulta essere stato elaborato alcun CAM;

visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

visto l'inserimento nella “Programmazione di servizi e forniture 2020-2021” di cui alla Delibera del C.d.A. n. 8 del 26 febbraio 2020 del fabbisogno relativo alla fornitura di gruppi frigoriferi/impianti condizionamento per le diverse strutture di DISCO;

visto l'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “*[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*”;

visto l'art.113, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: “*Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*”;

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del C.d.A. n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;*

visto l'art 15, comma 1 lett. d del Regolamento sopra citato che recita espressamente che:

“L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione”;***

visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;*
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;*

considerato che l'appalto di servizi di cui trattasi è superiore alla soglia di cui all' art. 6 lett. d) del sopracitato Regolamento e pertanto possono essere accantonate le somme per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti;

considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.lgs 50/2016 e smi, previsti per questa procedura di gara saranno pari a € 11.280,00 (stanziamento del 2% sul valore dell'appalto € 564.000,00 IVA esclusa ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

visto l'art. 3 comma 1 del *“Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di DiSCo”*, approvato con Delibera del CdA n. 16 del 1 novembre 2019 che prevede espressamente che: *“Il Direttore Generale con apposito provvedimento individua, su proposta del Dirigente competente e del RUP, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, indicando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori”*;

ritenuto opportuno nominare la seguente struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo in fase di programmazione e di affidamento con i seguenti compiti:

a) *“Supporto, redazione e pubblicazione della “Programmazione di servizi e forniture 2020-2021” - art. 21 del D. Lgs. n. 51 del 2016 e smi, di cui alla Delibera del C.d.A. n. 8 del 26 febbraio 2020” : Maria Troiani - dipendente di DiSCo - assegnato all'Area 3 - Collaboratore giuridico ed amministrativo” del Responsabile della programmazione (in fase di programmazione)”*;

b) *“Redazione di tutti gli atti di gara di seguito riportati: determina a contrarre; progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 15 d. lgs 50 del 2016; capitolato d'oneri e relativi allegati; schema contratto; disciplinare di gara e relativi allegati; risposta ad eventuali chiarimenti; provvedimento ammissioni ed esclusione; determina di nomina commissione; determina di aggiudicazione; eventuale sub-procedimento di accesso agli atti; supporto giuridico”*: Margherita Amitrano Zingale - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo” del RUP*;

c) *“Supporto al RUP per la fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti; redazione della verbalizzazione, delle comunicazioni verso i concorrenti e interne all'Ente (pubblicità sul sito istituzionale, etc.); eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio; verifica dei requisiti generali e speciali dei concorrenti nella fase di ammissione ed esclusione mediante sistema AVCPASS; valutazione della documentazione acquisita mediante AVCPASS nella fase di aggiudicazione; per la comunicazione con l'aggiudicatario per la comprova dei requisiti generali variati rispetto alla fase amministrativa precedente (DURC, Regolarità fiscale, annotazioni sul Casellario ANAC, etc.); comunicazione con l'aggiudicatario per la relativa documentazione necessaria per la stipula del contratto; richiesta della documentazione antimafia; supporto giuridico; risposta ad eventuali chiarimenti”*:

- Margherita Amitrano Zingale - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo” del RUP*;

- Sara Gentilini, dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 5- *Collaboratore giuridico ed amministrativo” del RUP*;

d) *“Supporto al RUP per la fase operativa di inserimento della documentazione di gara sulla piattaforma S.TEL.LA, nonché per la gestione informatica dell'intera procedura sulla medesima piattaforma”*: Alessia Capogna - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo” del RUP*;

considerato che il par. 5.2 delle Linee Guida n.3 dell'ANAC recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”* adottate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 recita espressamente: *“Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”*;

considerato che il Responsabile del procedimento e redattore del Capitolato tecnico è l'Ing. Carmine Basilicata, Energy Manager Responsabile della P.O. Servizio 5.3. *“Gestione dell'Energia e dei Consumi”*;

preso atto della d.d. n. 2096/2020 per cui l'ing. Carmine Basilicata, RUP ed in quanto redattore del Capitolato tecnico di gara ha svolto e svolgerà tutti gli adempimenti connessi alla gara in oggetto che non sono riconducibili nell'alveo delle attività espletate all'interno degli incarichi allo stato attuale conferiti allo stesso di Responsabile Servizio 5.3 – Gestione dell'Energia e dei Consumi e di Responsabile ad interim Servizio 5.2 – Sicurezza;

considerato che il Direttore dell'esecuzione sarà eventualmente nominato in fase di aggiudicazione;

considerato che le dichiarazioni di conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti dell'Area 3 e del personale facente parte della struttura tecnico-amministrativa sopra indicata, ove appartenente ad altre Aree, saranno raccolte nella fase successiva al termine di scadenza delle offerte in relazione al numero di concorrenti;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i. recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Principio Contabile Applicato Concernente La Programmazione Di Bilancio”* e *“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”*;

vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo e sue successive variazioni;

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 *“Legge di Stabilità regionale 2020”*;

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”* con la quale all'art. 6 *“Approvazione dei bilanci degli enti”* alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

visto lo statuto dell'Ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

D E T E R M I N A

1. **che** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** delle risultanze in ordine al malfunzionamento della piattaforma S.TEL.LA. certificate dalla Regione Lazio con nota prot. num. 161822/20, con conseguente lesione delle garanzie partecipative;

3. **di approvare l'avviso** di revoca e riedizione della procedura avente ad oggetto l'*Appalto di fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi e di componenti di impianti di condizionamento presso le strutture di DISCO* pubblicato anticipatamente sul sito di DISCO e su S.TEL.LA.;
4. **di revocare** la determina direttoriale n. 1642/2020 di indizione della procedura aperta soprasoglia comunitaria per l'aggiudicazione dell'*Appalto di fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi e di componenti di impianti di condizionamento presso le strutture di DISCO* identificata dal CIG 8418983C8B, e relativi atti connessi;
5. **di indire** una nuova procedura aperta soprasoglia comunitaria per l'aggiudicazione dell'*Appalto di fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi e di componenti di impianti di condizionamento presso le strutture di DISCO*;
6. **che** la procedura in questione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e smi;
7. **di confermare e riapprovare** tutta la documentazione di gara predisposta, temporalmente aggiornata;
8. **di dare pubblicità** dell'Avviso pubblico di gara, in conformità alla disciplina vigente ed al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016";
9. **di consentire** ai concorrenti l'accessibilità a tutta la documentazione di gara mediante la pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Ente: *www.laziodisco.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Gare Forniture*;
10. **che** il valore complessivo dell'Appalto in questione è pari a complessivi € 564.000,00 iva esclusa, con efficacia contrattuale di 24 mesi dalla stipula, così composto: € 400.000,00 i.e. + € 164.000,00 i.e. plafond extra-contrattuale;
11. **che** l'importo a base d'asta su cui verrà offerto il ribasso è di € 393.000 (valore complessivo attività contrattuale: € 400.000,00 i.e., comprensivi dei costi interferenziali non soggetti a ribasso e pari ad €7.000), comprensivo dei costi della manodopera come specificati nella documentazione di gara;
12. **che** la spesa per la procedura in oggetto sarà impegnata senza l'applicazione degli oneri di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi, poiché trattasi di fornitura in unica soluzione;
13. **che** la spesa per gli oneri di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi relativa alle attività extra canone (plafond) sarà assunta con successivi provvedimenti al momento del reale utilizzo del plafond di spesa;
14. **di annullare**, in ragione della revoca della precedente procedura, **le seguenti prenotazioni:**

numero prenotazione	capitolo	articolo	Importo inclusa	iva	anno	descrizione
987	31007	6	244.000,00 €		2020	Attività a canone 2020
988	31007	6	100.040,00 €		2020	Attività extra canone 2020
989	31007	6	244.000,00 €		2021	Attività a canone 2021
990	31007	6	100.040,00 €		2021	Attività extra canone 2021
991	31007	6	5.640,00 €		2020	Funzioni tecniche 2020
993	31007	6	5.640,00 €		2021	Funzioni tecniche 2021

15. **di prenotare** sul bilancio di DISCO, a fronte della nuova indizione, l'importo di € **688.080,00** per attività contrattuale (iva inclusa) e la somma di € **11.280,00** per funzioni tecniche di cui all'art. 113 co. 2 d.lgs. n. 50/2016 e smi, come di seguito precisato:

a) prenotazioni tramite FPV 2020 a valere sul 2021:

capitolo	articolo	Importo iva inclusa	Esercizio finanziario in cui scade l'obbligazione	
31007	6	€ 244.000,00	2021	Fornitura contrattuale
31007	6	€ 100.040,00	2021	plafond
31007	6	€ 5.640,00	2021	Funzioni tecniche
31007	6	€ 5.640,00	2021	Funzioni tecniche

b) prenotazioni per l'annualità 2021:

capitolo	articolo	Importo iva inclusa	Esercizio finanziario in cui scade l'obbligazione	
31007	6	€ 244.000,00	2021	Fornitura contrattuale
31007	6	€ 100.040,00	2021	plafond

16. **di nominare** la seguente struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo in fase di programmazione e di affidamento con i seguenti compiti:

a) "Supporto, redazione e pubblicazione della *"Programmazione di servizi e forniture 2020-2021"* - art. 21 del D. Lgs. n. 51 del 2016 e smi, di cui alla Delibera del C.d.A. n. 8 del 26 febbraio 2020" ·Maria Troiani - dipendente di DiSCo - assegnato all'Area 3 - Collaboratore giuridico ed amministrativo" del Responsabile della programmazione (in fase di programmazione)";

b) "Redazione di tutti gli atti di gara di seguito riportati: determina a contrarre; progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 15 d. lgs 50 del 2016; capitolato d'oneri e relativi allegati; schema contratto; disciplinare di gara e relativi allegati; risposta ad eventuali chiarimenti; provvedimento ammissioni ed esclusione; determina di nomina commissione; determina di aggiudicazione; eventuale sub-procedimento di accesso agli atti; supporto giuridico": Margherita Amitrano Zingale - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo*" del RUP;

c) "Supporto al Rup per la fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti; redazione della verbalizzazione, delle comunicazioni verso i concorrenti e interne all'Ente (pubblicità sul sito istituzionale, etc.); eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio; verifica dei requisiti generali e speciali dei concorrenti nella fase di ammissione ed esclusione mediante sistema AVCPASS; valutazione della documentazione acquisita mediante AVCPASS nella fase di aggiudicazione; per la comunicazione con l'aggiudicatario per la comprova dei requisiti generali variati rispetto alla fase amministrativa precedente (DURC, Regolarità fiscale, annotazioni sul Casellario ANAC, etc.); comunicazione con l'aggiudicatario per la relativa documentazione necessaria per la stipula del contratto; richiesta della documentazione antimafia; supporto giuridico; risposta ad eventuali chiarimenti";

- Margherita Amitrano Zingale - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo*" del RUP;

- Sara Gentilini, dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 5- *Collaboratore giuridico ed amministrativo*" del RUP;

d) "Supporto al Rup per la fase operativa di inserimento della documentazione di gara sulla piattaforma S.TEL.LA, nonché per la gestione informatica dell'intera procedura sulla medesima piattaforma": Alessia

Capogna - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo*" del RUP;

17. **che** la ripartizione degli incentivi tra i collaboratori sopra indicati è subordinata ad una nota da parte del RUP (in fase di programmazione e affidamento) nonché Dirigente dell'Area 3, in merito agli adempimenti effettivamente svolti nell'ambito dell'incarico della PO di riferimento ed alla quota percentuale di impegno profuso dagli stessi;
18. **che** il Responsabile unico della procedura è l'Ing. Carmine Basilicata, Energy Manager Responsabile della P.O. Servizio 5.3. "Gestione dell'Energia e dei Consumi" e redattore del Capitolato tecnico e che non sussistono incompatibilità con la posizione organizzativa come dato atto nella determina direttoriale n. 2096/2020;
19. **di dare atto**, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
20. **di dare atto** che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
21. **di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio;
22. **che** i successivi adempimenti relativi alla gestione esecutiva, successivi alla stipula del contratto, compresa l'attivazione dell'extra-canone con l'assunzione/rideterminazione della relativa spesa, la verifica del materiale consegnato e la sua corretta installazione, la liquidazione delle fatture, la gestione dei capitoli e degli impegni di spesa etc., è rimessa agli appositi Uffici tecnici dell'Amministrazione;
23. **che** con successivo atto di aggiudicazione si procederà a nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data **27/11/2020**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta,

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2935 del 10/12/2020

esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **01/12/2020**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	31007	1124	1	04	04	2	02	2.02.01.04.002	Impianti	244.000,00
2020	31007	1125	1	04	04	2	02	2.02.01.04.002	Impianti	100.040,00
2020	31007	1126	1	04	04	2	02	2.02.01.04.002	Impianti	5.640,00
2020	31007	1127	1	04	04	2	02	2.02.01.04.002	Impianti	5.640,00

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **02/12/2020**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **02/12/2020**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2892 del 18/11/2020, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **10/12/2020**